

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario, marchio registrato nel Regno Unito e marchio registrato nel Benelux che raffigurano un giocatore di polo per prodotti rientranti nelle classi 9, 18, 20, 21, 24, 25 e 28

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo non registrato contenente il simbolo di una borsa con l'elemento denominativo «Macka» per prodotti di confetteria commerciati in Grecia e in Germania

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2013 — Rot Front/UAMI — Rakhat (Macka)

(Causa T-96/13)

(2013/C 123/30)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rot Front OAO (Mosca, Russia) (rappresentante: B. Térauda, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rakhat AO (Almaty, Kazakhstan)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione controversa
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Macka» per prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 — Marchio comunitario n. 9 556 135

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 — Heli-Flight/AESA

(Causa T-102/13)

(2013/C 123/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heli-Flight GmbH & Co. KG (Reichelsheim, Germania) (rappresentante: T. Knitter, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 13 gennaio 2012, con la quale è stata respinta l'istanza di approvazione delle condizioni di volo dell'elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) presentata dalla ricorrente;
- accertare l'illegittimità dell'inerzia serbata da parte della convenuta con riguardo alle istanze di approvazione delle condizioni di volo dell'elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) presentate dalla ricorrente, rispettivamente, l'11 luglio 2011 e il 10 gennaio 2012;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni che essa ha cagionato alla ricorrente mediante il rigetto delle istanze di approvazione delle condizioni di volo dell'elicottero Robinson R66 (numero di serie 0034) dell'11 luglio 2011 e del 10 gennaio 2012 e/o mediante l'inerzia illegittimamente serbata rispetto all'adozione di una decisione sull'approvazione delle condizioni di volo per il suddetto elicottero;
- condannare la convenuta alle spese di giudizio.